

Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7055 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 novembre 2015 n. 7055R della Commissione della legislazione,
decreta:

Scopo

Art. 1 La presente legge ha lo scopo di preservare le condizioni fondamentali del vivere assieme, nel senso della garanzia della libera interazione sociale, quale elemento della protezione dei diritti di ciascuno e delle libertà altrui.

Divieto di dissimulazione del volto negli spazi pubblici

Art. 2 ¹Nessuno può dissimulare il proprio volto negli spazi pubblici.

²Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il proprio volto negli spazi pubblici.

Definizione di spazi pubblici

Art. 3 Gli spazi pubblici sono costituiti dalle pubbliche vie e da tutti i luoghi, pubblici o privati, aperti al pubblico o che offrono servizi al pubblico.

Eccezioni

Art. 4 Il divieto di cui all'art. 2 non si applica se la tenuta mediante la quale è dissimulato il volto è prescritta dalla legge o da regolamenti, se è giustificata da motivi di salute, di sicurezza, professionali o di pratica sportiva oppure se è usata nell'ambito e per gli scopi di manifestazioni religiose, tradizionali, artistiche o ricreative.

Competenza e ammontare della multa

Art. 5 ¹Le infrazioni intenzionali alla presente legge sono punite con la multa di competenza municipale da 100.– a 10'000.– franchi.

²La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero un'anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.

³Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili.

Infrazioni commesse da minorenni

Art. 6 Le infrazioni contemplate dalla presente legge commesse da minorenni sono di esclusiva competenza della Magistratura dei minorenni.

Procedura e rimedi giuridici

Art. 7 ¹La procedura e i rimedi giuridici sono retti:

- dalla Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC); e
- dalla Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da minorenni.

²I municipi trasmettono d'ufficio al Ministero pubblico o alla Magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell'art. 2.

Direttive di applicazione

Art. 8 Il Consiglio di Stato, tramite un regolamento, emana le necessarie direttive all'indirizzo delle autorità comunali per assicurare un'applicazione omogenea della presente legge e la sua conoscenza.

Entrata in vigore

Art. 9 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è

pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

³Con l'entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale approvati il 22 settembre 2013.

Bellinzona, 23 novembre 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **L. Pagani**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente legge nel Foglio ufficiale (ris. 25 novembre 2015 n. 178)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 27 novembre 2015

Scadenza del termine di referendum: 11 gennaio 2016